



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 3873/2024
Tit./Fasc./Anno 9.11.1.1.0.0/207/2023

DIREZIONE AMBIENTE AUTORIZZAZIONI (A.U.A.)

DETERMINAZIONE

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Ditta Schiera s.r.l. con sede legale in Via Tasca Lanza n. 22 e sede dell'attività di Frantumazione e vagliatura inerti di cava e messa in riserva di rifiuti non pericolosi in Viale Regione Siciliana NO n. 8389, in catasto al Fg. 14 partt. 224-916-3316, nel Comune di Palermo (PA).

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento dott. Claudio Marino.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Visto il D.P.R. n. 59/2013 e ss.mm.ii.

Visto il D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Vista la Legge Regionale n. 27/1986.

Visto il D.P.R. n. 227/2011.

Vista la Legge n. 447/1995.

Visto il D.P. Regione Sicilia n. 73 del 24/03/1997.

Visto il D.P. Regione Sicilia n. 374 del 20/11/1998

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Attestato di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del d.P.R. 62/2013 e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

DETERMINA

di approvare la proposta del responsabile del procedimento dott. Claudio Marino che qui si intende integralmente trascritta e riportata.

Palermo, 10/07/2024

Il Dirigente

Ing. Lorenzo Fruscione

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Il sottoscritto Responsabile del procedimento, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 5912 del 21/12/2023, sottopone all'esame del Dirigente della Direzione Energia e Ambiente la seguente proposta di Determinazione Dirigenziale (Funzionario istruttore: Dott. Claudio Marino). A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in conflitto di interessi, anche potenziale.

Premesso che:

- il Sig. Francesco Schiera, al quale è poi subentrato il Sig. Ignazio Ventura in qualità di legale rappresentante dell'impresa Schiera s.r.l. con sede legale in Via Tasca Lanza n. 22 nel Comune di Palermo, ha presentato al SUAP del Comune di Palermo (d'ora in poi denominato "SUAP") con protocollo n. 808602 del 12/07/2023 la richiesta e la documentazione finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 per l'attività di Frantumazione e vagliatura inerti di cava e messa in riserva di rifiuti non pericolosi in Viale Regione Siciliana NO n. 8389, in catasto al Fg. 14 partt. 224-916-3316 nel Comune di Palermo (PA), per i seguenti titoli:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 c.2 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - comunicazione ai sensi dell'art. 8 c.4 della L. n. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
 - inserimento della comunicazione operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato, di cui all'articolo 216 del D. Lgs. 152/06, per le attività R13 dei rifiuti di tipologia 7.1-7.6-7.11-7.31bis-2.1-3.1-6.1-9.1-16.1, Iscrizione n. 42 al Registro Provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti non pericolosi;
- l'istanza è stata assunta al protocollo questo Ente al n. 87727 del 29/11/2023 e la documentazione è stata completata con nota assunta al protocollo di questo Ente al n. 54448 del 09/07/2024;
- con nota protocollo n. 13443 del 19/02/2024, questa Direzione ha indetto la conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2019 e s.m.i., per l'acquisizione dei pareri, N.O. o altri atti d'assenso necessari per la definizione del procedimento;
- con nota prot. n. 25071 del 27/03/2024, l'Ufficio Autorizzazioni (A.U.A.) - Pianificazione Territoriale – SITR di questa Direzione ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 c. 2 del D.Lgs. n. 152/06 per l'attività di "Frantumazione e vagliatura di inerti di cava";
- con nota prot. n. 48047 del 17/06/2024, l'Ufficio VIA – VAS – VINCA – PAUR - Bonifiche di questa Direzione ha espresso parere favorevole sulla comunicazione delle operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato, di cui all'articolo 216 del D. Lgs. 152/06, per le attività di messa in riserva R13 dei rifiuti non pericolosi di tipologia 7.1-7.6-7.11-7.31bis-2.1-3.1-6.1-9.1-16.1, Iscrizione n. 42 al Registro Provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti non pericolosi;
- con nota prot. n. 856396 del 21/06/2024, assunta a protocollo di questo Ente al n. 49824 del 21/06/2024, il SUAP ha preso atto che l'attività non dà luogo a scarico dei reflui ed ha espresso il parere ai sensi dell'art. 3 del D.A. n° 597/GAB del 16/12/2015 sulla compatibilità edilizio-urbanistica dell'area presso cui è insediata l'attività in argomento;

nella medesima nota, il SUAP ha comunicato di non poter prendere atto del rispetto dei limiti di rumorosità consentiti dalla normativa vigente, in quanto la perizia fonometrica prodotta a corredo dell'istanza di AUA rappresenta una configurazione planimetrica dello stabilimento diversa rispetto a quella definitiva prodotta in data successiva; il SUAP, ai fini del superamento della sopra specificata criticità, ha posto come condizione alla ditta di produrre nuova perizia fonometrica rispecchiante la nuova e definitiva configurazione dello stabilimento;

- con nota prot. n. 49865 del 21/06/2024, avendo acquisito positivamente i pareri sul rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, sulla comunicazione delle operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato e sulla conformità edilizio-urbanistica dello stabilimento e avendo acquisito il dissenso del SUAP sulla valutazione di impatto acustico che conteneva le condizioni necessarie per il superamento del dissenso, sentito il SUAP e il delegato della Ditta e valutando possibile ottemperare alla condizione imposta dal SUAP per il superamento del dissenso, questa Direzione ha comunicato ai soggetti interessati la conclusione della conferenza di servizi, specificando che l'esito positivo della conferenza restava condizionato alla trasmissione entro dieci giorni, da parte della Ditta, di una nuova perizia fonometrica relativa allo stabilimento nella nuova configurazione;
- con nota PEC del 28/06/2024, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 52020 del 02/07/2024, la Ditta ha trasmesso una perizia fonometrica relativa allo stabilimento nella nuova configurazione, ottemperando alla condizione imposta per la conclusione positiva della conferenza di servizi;
- con nota prot. n. 887882 del 03/07/2024, assunta a protocollo di questo Ente al n. 52745 del 03/07/2024, il SUAP ha preso atto della documentazione di impatto acustico relativa alla nuova configurazione dello stabilimento;

Considerato che:

- la richiesta di A.U.A. e la documentazione prodotta dalla Ditta sono conformi alla normativa vigente e sono stati acquisiti tutti i pareri necessari da parte dei soggetti competenti;
- per il presente provvedimento sono stati rispettati i tempi procedurali e non sono state riscontrate anomalie.

Ritenuto opportuno imporre limiti e prescrizioni per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la valutazione di impatto acustico, la comunicazione di operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato;

PROPONE AL DIRIGENTE

1. **di prendere atto** delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di adottare** il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, intestato all'impresa Schiera s.r.l. per l'attività di Frantumazione e vagliatura inerti di cava e messa in riserva di rifiuti non pericolosi in Viale Regione Siciliana NO n. 8389 in catasto al Fg. 14 partt. 224-916-3316 nel Comune di Palermo, **in sostituzione dei seguenti titoli:**
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 c. 2 del D.Lgs. n. 152/2006, per l'attività di "Frantumazione e vagliatura inerti di cava";
 - comunicazione ai sensi dell'art. 8 c.4 della L. n. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
 - comunicazione operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato, di cui all'articolo 216 del D. Lgs. 152/06, per le attività R13 (messa in riserva) dei rifiuti di tipologia 7.1-

7.6-7.11-7.31bis-2.1-3.1-6.1-9.1-16.1 - Iscrizione n. 42 al Registro Provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti non pericolosi;

con i limiti e le prescrizioni di seguito riportati.

Acque reflue:

- si da' atto che l'attività non dà luogo a scarico dei reflui in quanto la ditta è dotata di wc chimici con contratto di fornitura con ditta specializzata e che le acque meteoriche, raccolte dai piazzali, saranno utilizzate nel sistema a circuito chiuso per l'abbattimento delle polveri;

Comunicazione ai sensi dell'art. 8 c.4 della L. n. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico":

- per quanto riportato nella relazione fonometrica di cui all'art. 8 della L. n. 447/95 a firma del tecnico competente in acustica, prodotta dall'interessato, dalla quale risulta che i rumori prodotti dall'attività in argomento rientrano nei limiti consentiti dalla normativa vigente, la Ditta rimane obbligata a mantenere le attrezzature in perfetta efficienza e ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele per evitare nocimento alla quiete pubblica;

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 c.2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.:

- le emissioni in atmosfera derivano dall'attività di Frantumazione e vagliatura inerti di cava, come da planimetria allegata alla presente, sito in Viale Regione Siciliana NO n. 8389 nel Comune di Palermo (PA);

Prescrizioni (emissioni diffuse):

- In ciascuna fase di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio dei materiali polverulenti utilizzati, devono essere rigorosamente rispettate tutte le prescrizioni e le direttive contenute nella Parte I, dell'allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06. Devono essere mantenute in uso tutte le misure per il contenimento delle polveri diffuse, in particolare:
 1. pavimentazione dell'area dello stabilimento adibita alle lavorazioni, al carico ed alla movimentazione dei materiali inerti ed al transito dei mezzi di trasporto;
 2. regolare pulizia delle superfici pavimentate/asfaltate;
 3. copertura delle tramogge, del vaglio e dei nastri trasportatori;
 4. posizionamento di irrigatori a pioggia nella zona dove vengono ubicati i cumuli, nelle aree di movimentazione dei materiali e lungo le strade percorse da mezzi di trasporto;
 5. copertura dei cumuli con teli antivento in caso di giornate ventose e di fermo impianto;
 6. divieto di creazione di cumuli o di materiale grezzo e lavorato entro 3 metri dalla zona di recinzione; i cumuli in ogni caso dovranno essere a distanza tale da garantire che la base non tocchi il limite perimetrale;
 7. piantumazione, nell'osservanza del rispetto delle distanze dai confini, di essenze arboree resistenti, sempreverdi ed a vegetazione fitta lungo l'intero perimetro dell'area adibita a frantumazione/deposito inerti, di altezza non inferiore all'altezza massima raggiunta dal frantumatore/vaglio/nastro trasportatore degli inerti nonchè dei cumuli di inerti frantumati;
 8. dotazione, per i mezzi (che devono procedere a velocità moderata) adibiti al trasporto

dei materiali, di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse (copertura con teloni, ecc.) conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

- Comunicare, almeno 15 giorni prima, a questa Città Metropolitana di Palermo, all'A.R.P.A. Sicilia ed al Comune di Palermo, la data di messa in esercizio coincidente con la messa a regime dell'impianto;
- Relazionare, entro 30 giorni dalla messa in esercizio ed a regime ai sensi del D.A. 409/17 del 14.07.97, alla Città Metropolitana di Palermo ed all'A.R.P.A. Sicilia, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sulla manutenzione ed efficienza dei sistemi di contenimento utilizzati nella gestione dell'impianto;
- Relazionare, entro il 31 marzo di ogni anno, ai sensi del D.A. n. 409/17 del 14.07.1997, a questa Città Metropolitana di Palermo ed all'A.R.P.A. Sicilia sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sulla manutenzione ed efficienza dei sistemi di contenimento utilizzati, relativamente all'anno precedente;
- Provvedere, in caso di interruzione dei sistemi di contenimento utilizzati per l'abbattimento delle emissioni diffuse, all'arresto totale dell'esercizio del ciclo tecnologico ad essi collegato dandone comunicazione, entro otto ore successive all'evento, alla Città Metropolitana di Palermo, all'A.R.P.A. Sicilia ed al Comune di Palermo;
- Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata su un apposito registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo;
- In caso di anomalie o guasti dell'impianto produttivo, il Gestore dovrà procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto, comunicare entro le otto ore successive alla Città Metropolitana di Palermo, ad A.R.P.A. Sicilia ed al Comune di Palermo le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;
- In caso di fermo prolungato dell'impianto, il gestore deve provvedere a darne comunicazione preventiva alla Città Metropolitana di Palermo, all'A.R.P.A. Sicilia ed al Comune di Palermo, giustificandone il motivo;
- Una copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta presso lo stabilimento oggetto del presente parere per eventuali controlli;
- Lo stabilimento deve essere realizzato conformemente al progetto presentato per il rilascio dell'A.U.A.;
- Lo stabilimento deve essere gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni nocive evitando che si generi nocumento all'ambiente circostante, garantendo la salubrità e la sicurezza durante l'esercizio delle attività.
- Questa Amministrazione e l'A.R.P.A. Sicilia, ciascuna per le proprie competenze, effettueranno l'attività di controllo al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente parere;
- In caso di modifica della normativa di settore, il gestore dello stabilimento è onerato di provvedere all'adeguamento dell'impianto, richiedendo preventivamente l'aggiornamento dell'autorizzazione in atto, ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013.
- **l'efficacia dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è subordinata**

all'adempimento del versamento da parte della Ditta delle tasse sulle concessioni governative regionali previste dal D.P.R. 641/72 e dal D.Lgs. n. 230/1991; il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dall'art. 5 comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii. esclusivamente tramite Portale PagoPA, la cui piattaforma è accessibile al link <https://pagamenti.regione.sicilia.it/static/>; ulteriori informazioni sono rinvenibili sul sito dedicato della Regione Siciliana <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-economia/dipartimento-finanze-credito/portale-tributi/tassa-concessioni-regionali>

- è fatto obbligo al gestore di adeguare l'impianto con l'evolversi della normativa di settore, richiedendo preventivamente l'aggiornamento dell'autorizzazione in atto ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione si rimanda agli elaborati allegati al progetto e ss.mm. e ii. ed ai contenuti ed alle prescrizioni di cui alla Parte V del D.L.vo 152/06 e ss.mm. e ii.;

Comunicazione operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato, di cui all'articolo 216 del D. Lgs. 152/06, per le attività R13 (messa in riserva) dei rifiuti di tipologia 7.1-7.6-7.11-7.31bis-2.1-3.1-6.1-9.1-16.1 - Iscrizione n. 42 al Registro Provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti non pericolosi

L'attività potrà essere svolta nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Nell'esercizio delle attività la Ditta dovrà attenersi alle norme tecniche e prescrizioni specifiche disposte dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dal D.M. 05/02/1998, modificato dal D.M. 186/2006, con particolare riguardo a tutto quanto previsto dall'art. 8 del suddetto D.M. nonché dalle altre norme di settore, dalle norme nazionali e regionali più restrittive che dovessero intervenire in materia e di quanto comunicato dalla Ditta;
- L'attività di recupero dei rifiuti dovrà essere effettuata con modalità tali da evitare rischi e pericoli per l'ambiente e la salute pubblica;
- L'attività deve essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nella comunicazione nonché con i sistemi ed il layout rappresentato nella stessa;
- La Ditta dovrà rispettare, nella realizzazione e nell'esercizio della nuova attività di frantumazione e vagliatura inerti di cava, quanto disposto dal D.M. 05/02/1998, modificato dal D.M. 186/2006, Allegato 5, comma 2, punto c) ed in particolare che "l'impianto deve essere provvisto di idonea recinzione": al fine di rispettare predetta condizione, la Ditta dovrà realizzare una idonea separazione stabile tra le attività di "Frantumazione e vagliatura inerti di cava" e di "Recipero rifiuti non pericolosi", al fine di evitare possibili interferenze;
- L'attività di recupero rifiuti non pericolosi deve essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nella comunicazione nonché con i sistemi ed il layout rappresentato nella stessa;
- Ai sensi dell'art. 6, punto 8 del D.M. n.186 del 05.04.2006 il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 messa in riserva è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita, o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;

- Lo stoccaggio in cumuli dei rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
- Secondo quanto stabilito dall'Allegato 4 del D.M. 05/02/1998, modificato dal D.M. 186/2006, e tenuto conto di quanto comunicato dalla Ditta, nell'impianto non devono essere superate le quantità massime annue per singola tipologia di rifiuto riportate nella tabella sotto riportata;
- La Ditta dovrà tenere presso l'impianto appositi registri di carico e scarico dei rifiuti regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art.190 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed al D.M.148/1998, integrati con i formulari di identificazione di cui all'articolo 193 dello stesso D.Lgs. relativi al trasporto di rifiuti. La Ditta, inoltre, è obbligata alla comunicazione annuale relativa al catasto dei rifiuti ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- La Ditta è tenuta a versare alla Metropolitana, entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione al Registro delle imprese di cui al comma 3 dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. , determinato dal D.M. 350/1998 in ragione della classe di attività;
- l'attività di recupero rifiuti, in atto già esistente come indicato nella D.D. n.908 del 01.03.2024, relativa alle sole operazioni di Messa in Riserva R13 di rifiuti speciali non pericolosi per le Tipologie di cui ai punti 2.1, 3.1, 5.8, 6.1, 7.1, 7.6, 7.11, 7.31bis, 9.1 e 16.1 lettera "I", di cui dell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., come modificato dal D.M. n. 186 del 05.04.2006, è valida per la Classe di attività di cui al D.M. 350/98 e nei limiti delle tipologie di rifiuti, attività di recupero e quantitativi massimi annui di seguito indicati:

Classe di attività (D.M. 350/98)	2 (Quantità annua di rifiuti superiore a 60.000 e inferiore a 200.000 tonnellate/anno)	
	ATTIVITÀ	QUANTITÀ MASSIME ANNUE (t/anno)
TIPOLOGIA DI RIFIUTO	A'	
7.1 Allegato 1 al D.M. 05/02/1998 come modificato dal D.M. 186/2006: Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto. CER [170101] [170802] [170904]	R13 Messa in Riserva	60.000[170904] 5.000 [170101] 2.000[170802]
7.6 Allegato 1 al D.M. 05/02/1998 come modificato dal D.M. 186/2006 : conglomerato bituminoso. CER [170302]	R13 Messa in Riserva	30.000
7.11 Allegato 1 al D.M. 05/02/1998 come modificato dal D.M. 186/2006 : pietrisco tolto d'opera. CER [170508]	R13 Messa in Riserva	10.000
7.31-bis Allegato 1 al D.M. 05/02/1998 come modificato dal D.M. 186/2006 : terre e rocce di scavo. CER [170504].	R13 Messa in Riserva	47.000
2.1 Allegato 1 al D.M. 05/02/1998 come modificato dal D.M. 186/2006: - imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro;	R13 Messa in Riserva	2.000

rottami di vetro- CER [170202]		
3.1 Allegato 1 al D.M. 05/02/1998 come modificato dal D.M. 186/2006: rifiuti di ferro , acciaio e ghisa CER [170405]	R13 Messa in Riserva	5.000
5.8 Allegato 1 al D.M. 05/02/1998 come modificato dal D.M. 186/2006: - spezzoni di cavo di rame ricoperto CER [170401]	R13 Messa in Riserva	500
6.1 Allegato 1 al D.M. 05/02/1998 come modificato dal D.M. 186/2006 : rifiuti di plastica;imballaggi usati in plastica,CER [170203]	R13 Messa in Riserva	1.500 Deposito massimo 5 tonnellate al giorno nel rispetto dei quantitativi massimi senza il certificato di prevenzione incendi
9.1 Allegato 1 al D.M. 05/02/1998 come modificato dal D.M. 186/2006 : scarti di legno e sughero, imballaggi di legno,CER [170201]	R13 Messa in Riserva	1.500 Deposito massimo 50 tonnellate al giorno nel rispetto dei quantitativi massimi senza certificato di prevenzione incendi.
16.1.lettera "I". Allegato1 al D.M. 05/02/1998 come modificato dal D.M. 186/2006 : rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da: rifiuti ligneo cellulose derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale CER[200201]	R13 Messa in Riserva	1.500 Deposito massimo 50 tonnellate al giorno nel rispetto dei quantitativi massimi senza certificato di prevenzione incendi.

3. dare atto che il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte del SUAP, i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Palermo n. 908 del 01.03.2024 - D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - DM 05/02/98 e ss.mm.ii. - Ditta SCHIERA SRL P.IVA (04301410827) Con sede legale in Via Tasca Lanza n. 22 nel Comune di PALERMO. RINNOVO ISCRIZIONE AL N. 42 NEL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO (R13 MESSA IN RISERVA) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA - IMPIANTO sito in Viale Regione Siciliana n. 8389 - 90145 nel Comune di PALERMO.

4. dare atto che:

- la presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, **ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;**
- il titolare dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rinnovo della stessa deve inviare all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza, almeno sei mesi prima della scadenza, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 5 del DPR n. 59 del 13/03/2013;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

- Il gestore dell'impianto che intende effettuare una modifica della gestione, dell'attività o dell'impianto deve darne comunicazione, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 59/2013, all'autorità competente;
 - l'autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per accertare il rispetto delle prescrizioni autorizzative;
 - la mancata osservanza delle prescrizioni e delle condizioni autorizzative potrà determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo abilitativo sostituito ed alla normativa di settore, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
 - per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si applica quanto disposto del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - il presente provvedimento non autorizza lo svolgimento dell'attività in oggetto, che rimane subordinata al possesso di pareri, autorizzazioni e N.O. previsti per il regolare svolgimento dell'attività medesima;
 - **sono fatti salvi gli adempimenti e le verifiche previsti dal D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii., da effettuare da parte del SUAP, competente al rilascio del provvedimento conclusivo;**
 - **Il SUAP, competente al rilascio del provvedimento conclusivo, è onerato della verifica ai sensi della L.R. n. 24/1993 del pagamento della tassa di concessione governativa regionale di cui al D.Lgs. 230/1991 e al DPR n. 641/1972;**
5. di trasmettere il presente provvedimento in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo, che dovrà essere trasmesso alle Autorità deputate al controllo per attivare la conseguente attività di competenza, nonché a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento per la verifica della decorrenza degli effetti dell'atto;
 6. di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio online della presente Determinazione per 15 giorni consecutivi, dando atto che la stessa non è soggetta ad obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Claudio Marino

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'